

## **STATUTO**

della Società Consortile a responsabilità limitata

**"G.A.L. KROTON - Società Consortile a responsabilità limitata"**

### **Articolo 1: Denominazione**

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 del Codice Civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata

**"G.A.L. KROTON - Società Consortile a responsabilità limitata"**

di seguito denominata anche "Società" .

### **Articolo 2: Sede Sociale**

1. La società ha sede nel Comune di Melissa all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere unità locali operative, uffici e rappresentanze, nel rispetto delle vigenti leggi.

### **Articolo 3: Durata della Società**

1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata o sciolta anticipatamente dall'Assemblea con il consenso di almeno i tre quarti del capitale sociale.

### **Articolo 4: Scopo e oggetto sociale**

1. La Società, che non ha fini di lucro, quale configurazione giuridica del Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Kroton, ha per scopo l'attuazione nell'intero territorio ricadente nella Provincia di Crotone, dei Programmi Integrati di Sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio così come previsto nel progetto Leader+, predisposto dalla commissione Europea in attuazione del

Regolamento n. 1260/1999, fornendo all'uopo tutti i servizi, le prestazioni, le azioni e gli interventi contemplati nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di attuazione dell'iniziativa Leader+; in linea con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali espressi nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006, programmati nel Piano Operativo Regionale della Regione Calabria ed esplicitati nel Comitato di Programmazione l'attuazione di Progetti Integrati, elaborando ed utilizzando le metodologie e gli strumenti adottati per il Quadro Comunitario di Sostegno ed il Piano Operativo Regionale; e l'attuazione delle azioni di sviluppo e sostegno fissate, da Iniziative Comunitarie, da Programmi specifici dell'Unione Europea, da programmi nazionali e regionali.

La società, quale Agenzia di Sviluppo Locale, operante sul territorio della Provincia di Crotone, tende a promuovere lo sviluppo locale nei seguenti aspetti:

- rivitalizzare il territorio dal punto di vista economico, imprenditoriale, sociale, ambientale e culturale;
- creare le condizioni per facilitare l'accesso al mercato del lavoro dei giovani e delle donne;
- valorizzare il patrimonio archeologico, naturale e culturale;
- frenare lo spopolamento delle aree rurali;
- migliorare la capacità organizzativa delle zone rurali, attraverso la loro apertura ad altri territori mediante lo scambio e il trasferimento d'esperienze tramite le costituzioni di reti;
- coinvolgimento ed animazione degli operatori locali sul futuro del loro territorio;
- rendere consapevolezza sull'esigenza della diffusione ed utilizzazione delle

nuove tecnologie;

- sensibilizzare le imprese sulla crescente mondializzazione dell'economia.

Più in dettaglio l'attività sociale sarà così articolata:

- attuare strategie territoriali di sviluppo rurale di carattere integrato e pilota;

- sostegno alla cooperazione interterritoriale e transnazionale tra territori rurali;

- creazioni di reti;

- valorizzare le risorse materiali ed immateriali, nonché le risorse archeologiche, naturali edogene;

- attuare strategie volte a migliorare la qualità della vita nelle zone rurali;

- valorizzazione dei prodotti locali;

- conservare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche;

- diversificare le attività;

- sostenere la formazione di sistemi locali di sviluppo;

- favorire la cooperazione produttiva tra imprese e territorio;

- animare gli spazi rurali;

- favorire le attività connesse all'attività agricola, quali agriturismo e turismo rurale;

- fornire assistenza e sostegno alle piccole e medie imprese;

- effettuare ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e telematici;

- fornire studi, consulenze e ricerche ed ogni altra attività connesse con le precedenti;

- fornire formazione professionale ed ausili all'occupazione;
- promozione dello sviluppo sostenibile e della qualità dell'ambiente con la messa a punto e sviluppo di modelli miranti ad integrare l'ambiente nella gestione del territorio, nonché delle attività socio-economiche: promozione del turismo durevole ed attuazione di nuove concezioni particolarmente attente al rispetto dell'ambiente naturale.

Infine la società, per il raggiungimento dei propri scopi potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare e finanziaria, compreso il rilascio di garanzie reali e assumere interessenze e partecipazioni in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità analoghe, affini o complementari alle proprie.

#### **Articolo 5: Soci**

Possono essere ammessi alla Società consortile:

- a) Imprese;
- b) Enti pubblici e privati;
- c) consorzi;
- d) Altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.

#### **Articolo 6: Obblighi dei soci**

1. I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale se deliberato, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 2603 del Codice Civile, e nei limiti previsti dalla

legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici, i soci assumono altresì i seguenti obblighi:

- di cedere, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la propria quota agli altri soci, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, in caso di recesso o di esclusione;

- di acquistare, al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, la quota del socio receduto o escluso, secondo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 7: Domicilio dei Soci**

1. Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

#### **Articolo 8: Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è fissato nella misura di Euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero), suddiviso in quote del valore nominale unitario di 10 euro.

2. Possono essere effettuati conferimenti anche in natura, secondo quanto previsto dagli artt. 2464 e 2465 del Codice Civile.

3. Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, con delibera dell'Assemblea, la quale fissa di volta in volta le modalità relative.

La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno tre quarti del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale sociale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute e, solo in caso di rinuncia al diritto di prelazione,

potranno essere offerte a terzi.

4. Stante il divieto di cui all'articolo 4, comma 7, non potrà essere deliberato l'aumento gratuito del capitale sociale mediante passaggio di riserve disponibili a capitale.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2462 del c.c., per le obbligazioni assunte risponde soltanto la Società con il proprio patrimonio, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei soci e/o per conto degli stessi.

E' esclusa ogni garanzia dei soci sui prestiti contratti dalla Società.

#### **Articolo 9: Alienazione delle quote e prelazione**

1. I soci possono alienare le proprie quote per atto tra vivi.

2. Nel caso in cui un socio intendesse alienare in tutto o in parte la propria quota, dovrà offrirla in prelazione agli altri soci secondo la seguente procedura:

a) il socio alienante dovrà comunicare la proposta di vendita della propria quota o di parte di essa, completa di tutti i suoi elementi, al Presidente a mezzo di una lettera raccomandata a/r o di un telegramma; quest'ultimo, entro venti giorni dal ricevimento di tale comunicazione, provvederà ad informare gli altri soci mediante una lettera raccomandata a/r o di un telegramma da inviare all'indirizzo risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese;

b) i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione entro venti giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a/r o del telegramma suddetti al Presidente tramite una lettera raccomandata a/r o un telegramma; la mancata comunicazione entro il suddetto termine equivarrà a rinuncia;

c) i soci che avranno manifestato la propria volontà di esercitare il diritto di prelazione potranno acquistare la quota offerta in vendita alle condizioni e con le modalità indicate nella proposta di vendita formulata dal socio cedente. Nel caso in cui più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, potranno acquistare la quota offerta in vendita in proporzione alla quota di capitale sociale dagli stessi posseduta;

d) in caso di mancato esercizio della prelazione alle condizioni e con le modalità specificate nel presente statuto, il socio cedente potrà vendere a terzi la sua quota o parte di essa alle stesse identiche condizioni portate a conoscenza degli altri soci con le modalità indicate in precedenza.

3. Il prezzo al quale si offrirà in vendita la quota non può essere superiore al valore nominale della quota oggetto di vendita ovvero al minor valore proporzionale a seguito di perdite, come desumibile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato e/o da situazione patrimoniale appositamente redatta.

#### **Articolo 10: Perdita della qualità di socio**

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

#### **Articolo 11: Recesso**

1. Il diritto di recesso compete:

a) ai soci che perdano il requisito soggettivo di imprenditore o che siano usciti dalla categoria imprenditoriale prevista dal contratto di consorzio e non ancora esclusi;

b) ai soci non più in grado di adempiere alle obbligazioni consortili e non ancora esclusi;

c) in tutti i casi previsti dall'articolo 2473 c.c.;

d) ai soci pubblici, se obbligati al versamento dei contributi, qualora abbiano espresso voto contrario alla deliberazione a tal fine adottata dall'assemblea in materia;

e) in tutti gli altri casi previsti nelle norme di funzionamento.

2. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso del valore nominale, ovvero del minor valore proporzionale a seguito di perdite, della propria partecipazione.

3. Il socio che intende recedere dalla società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r o telegramma con preavviso di almeno 180 giorni.

#### **Articolo 12: Esclusione**

1. L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo soggetto socio, con tanti voti che rappresentino la maggioranza di tre quarti del capitale sociale, per i seguenti motivi:

a) avvio delle procedure concorsuali a carico del socio e precisamente in caso di dichiarazione di fallimento o apertura delle procedure pre-fallimentari o sostitutive della dichiarazione di fallimento, ove consentite, ovvero delle procedure di amministrazione controllata o di concordato preventivo;

b) apertura delle procedure di liquidazione del socio;

c) estinzione, a qualunque titolo, del socio come persona giuridica pubblica o privata.

2. Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare, con la medesima maggioranza di cui al comma 1, l'esclusione del socio



che:

- a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale, fatte salve le procedure e le modalità previste dall'articolo 2466 del codice civile;
- b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo annuo dovuto per le spese di funzionamento;
- c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto, dai regolamenti interni e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
- d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

3. In riferimento al comma precedente, il socio moroso sarà diffidato dal Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata a/r o telegramma ad eseguire il conferimento nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l'esclusione, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2466 del codice civile.

4. Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai soci interessati tramite raccomandata a/r.

5. Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze precedentemente menzionate.

6. Poiché è esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante

riduzione del capitale sociale, la quota sarà ceduta agli altri soci, i quali avranno l'obbligo di acquistarla in proporzione alle quote già possedute, corrispondendo al socio uscente il valore nominale della partecipazione ovvero il minor valore proporzionale a seguito di perdite, fermo restando i limiti previsti dalla legge e dai rispettivi ordinamenti e bilanci per i soci pubblici. In tutti i casi di recesso o di esclusione del socio, il valore della quota del socio receduto o escluso, sarà pari al valore nominale ovvero al minor valore proporzionale - determinato alla data di efficacia, rispettivamente, del recesso o dell'esclusione - a seguito di perdite.

Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

7. E' fatta salva ogni ulteriore azione della società nei confronti del socio inadempiente.

#### **Articolo 13: Organi della Società**

1. Gli organi della Società sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Amministratore Delegato.

#### **Articolo 14: Decisioni dei Soci**

- 1. Le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.
- 2. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno.
- 3. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel

rispetto dei limiti e alle condizioni stabilite dal successivo articolo 20.

4. L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

#### **Articolo 15: Modalità di Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente, in esecuzione di conforme delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, messaggio telefax con ricevuta di ricezione, posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

2. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

3. L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

4. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella

quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

#### **Articolo 16: Intervento dei soci e rappresentanza in Assemblea**

1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

2. Gli Enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

4. Ciascun socio non può intervenire in Assemblea in rappresentanza di più di tre soci.

5. La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

6. L'Assemblea dei Soci nomina un segretario.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

8. Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga

opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

#### **Articolo 17: Quorum deliberativi dell'Assemblea e sistemi di votazione**

1. L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

2. La nomina delle cariche sociali può avvenire per acclamazione se nessun socio vi si oppone.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

#### **Articolo 18: Compiti dell'Assemblea**

1. Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei soci dalla legge, l'Assemblea dei Soci provvede a:

a) nominare il Presidente, stabilendo, altresì, la misura del compenso, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

b) nominare e revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione, nei casi ed ai sensi del successivo articolo 20, comma 7, stabilendo, altresì, la misura del gettone di presenza, entro i limiti previsti dalla normativa vigente;

c) nominare il Sindaco unico e/o il Revisore, stabilendo, altresì, la misura del rispettivo compenso nel rispetto della normativa vigente;

d) approvare il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale;

e) approvare il bilancio;

f) ammettere i nuovi Consorziati ai sensi dell'art. 5 e escluderli ai sensi

dell'articolo 12 dello Statuto;

g) modificare lo statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale sociale.

#### **Articolo 19: Presidente**

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

2. Il Presidente dura in carica per il periodo fissato al successivo articolo 20.

3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

5. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.

6. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

7. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

#### **Articolo 20: Composizione e durata del Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da tre a sette membri, compreso il Presidente, anche non soci, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

2. L'assemblea elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione mediante votazione, nel rispetto dei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente statuto.

3. I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non soci, devono

essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.

4. I Consiglieri sono nominati nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente statuto. Gli amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, fatta eccezione per quanto stabilito dall'articolo 2449 del codice civile e salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

5. Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina dei suoi membri e con l'accettazione da parte di questi della carica conferita.

6. In sede di prima applicazione il Consiglio di amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.

7. I Consiglieri durano in carica per il tempo determinato dall'assemblea che li nomina. I Consiglieri sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e

revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

8. Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

**Articolo 21: Convocazione del Consiglio di Amministrazione, modalità di svolgimento delle riunioni e verbalizzazione**

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse sociale.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in via ordinaria almeno ogni quattro mesi ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

3. Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun



punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

6. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

#### **Articolo 22: Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

2. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

#### **Articolo 23: Compiti del Consiglio di Amministrazione**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

2. Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.

3. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;

b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;

c) predisporre il Piano Strategico pluriennale ed il budget annuale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;

e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società e alla riscossione degli eventuali contributi dei soci per il corretto funzionamento della Società stessa;

f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;

g) deliberare sugli atti che comportano la costituzione di imprese o società, o l'assunzione di interessenze o partecipazioni, in cui il valore di pertinenza della Società eccede i limiti delle eventuali deleghe;

h) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;

- i) predisporre e far approvare il regolamento interno dall'Assemblea dei Soci;
- j) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- l) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 13;
- m) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società;
- n) deliberare sulle liti attive e passive.

#### **Articolo 24: Amministratore Delegato**

1. L'Amministratore Delegato è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i componenti del Consiglio stesso. Resta in carica per la durata del mandato come consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

2. L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

3. L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

#### **Articolo 25: Il Sindaco unico**

1. Il Sindaco unico viene nominato dall'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice civile, ed esercita il controllo contabile.

2. Il Sindaco unico dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; la scadenza della carica coincide sempre con la data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

3. Salvo le ipotesi di legge nelle quali la revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione, con decisione dei soci la revisione legale dei conti può essere affidata - in alternativa - all'organo di controllo, ad un Revisore Legale o ad una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro. Qualora la revisione legale dei conti sia esercitata dall'organo di controllo, lo stesso deve essere composto esclusivamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

4. Per la revisione legale dei conti, si applicano le disposizioni vigenti previste in tema di società per azioni.

#### **Articolo 26: Bilancio**

1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

#### **Articolo 27: Utili di esercizio**

1. La Società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

2. Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) almeno il 20% (venti per cento) è destinato alla riserva ordinaria;

c) il rimanente potrà essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 4 del presente Statuto e in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 28: Scioglimento e Liquidazione**

1. In caso di scioglimento della società, l'Assemblea dei Soci, con il voto favorevole dei tre quarti del capitale sociale, nominerà uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi.

2. I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, dovranno essere devoluti, con delibera dell'Assemblea assunta con voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale sociale, a soggetti che svolgono attività non economiche rispondenti alle finalità della Società.

#### **Articolo 29: Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, o promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione secondo il regolamento di servizio di conciliazione della Camera di Commercio competente per territorio con gli effetti previsti dagli articoli 38 e seguenti D.Lgs. n. 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per

iscritto, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio competente per territorio, che provvederà alla nomina degli arbitri, determinandone il numero.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

#### **Articolo 30: Rinvio**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia e ai regolamenti interni.